



# COMUNE DI OZZERO

## PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. <b>26</b> in data <b>20.06.2011</b> Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE E VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ANNO 2011 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTI** del mese di giugno alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CHIODINI WILLIE	Presente	ARIOLI DANIELA	Presente
GALLI ALVARO LUIGI	Presente	CELARIO PIERLUIGI	Presente
POSLA SIMONA	Presente	INVERNIZZI PIETRO	Assente
BERGAMINI RENATO	Presente	TRIVELLA ROBERTO	Presente
DAMIANI DELOR LORIS	Assente	TEMPORITI ANNA	Presente
MEDICI SELENA	Presente	SCEVOLA GIORGIO BRUNO	Presente
FONTOLAN MARCO	Presente		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **2**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CHIODINI WILLIE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno e lo illustra; rammenta le novità in campo normativo che hanno fatto slittare i termini per l'approvazione del bilancio e che hanno introdotto il cosiddetto federalismo municipale; sottolinea che il mantenimento degli equilibri di bilancio ha indotto l'Amministrazione ad incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF dell'0,1% con effetti dal 1 gennaio di quest'anno; sottolinea che, rispetto a Comuni limitrofi come Abbiategrasso che già avevano addizionali più alte, l'addizionale comunale per Ozzero si attesta complessivamente sull'inferiore percentuale dello 0,4%.

Il Cons. Trivella rammenta la comunicazione dell'Amministrazione in cui si afferma che si sta facendo il possibile per non aumentare le tasse: sarebbe opportuno farlo effettivamente.

Il Sindaco afferma che l'Amministrazione non si è impegnata ad non aumentare nulla ma si è impegnata a evitare per quanto possibile di farlo: nel caso in esame, si tratta di un piccolo aumento indispensabile, peraltro reso possibile da questo Governo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2011, le tariffe e le aliquote di imposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n.296;

VISTO l'Art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante l'istituzione di una addizionale comunale IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191 e.s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,

CONSIDERATO inoltre, che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:

- le deliberazioni tariffarie e tributarie anche, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- che in caso di mancata approvazione entro il termine per fissato per la deliberazione di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del 17 Dicembre 2010, emanato dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO, inoltre, il decreto del 16 Marzo 2011, emanato dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

*Visto il Decreto Legislativo del 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; art.5 recante disposizioni in merito all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche che recita "con regolamento da adottare ai sensi dell'art.17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore al 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma, non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1988 n. 360".*

- VISTA che con propria deliberazione di C.C. n. 17 del 28/04/2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 veniva confermata come già risultava dalla deliberazione di G.C. n. 30 del 31/03/2010, l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010 nella misura dello 0,3 per cento, come vigente nell'anno 2009,
- CONSIDERATO, pertanto che questo Ente può avvalersi della facoltà di aumento dell'aliquota dell'addizionale I.R.P.E.F. di **0,1 per cento** come indicato nel sopracitato art. 5 del Dlgs recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente, purchè entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'11/03/2011 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello **0,1 per cento**, fissandola così per l'anno 2011 allo **0,4 per cento** ;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, modificare l'art. 5, comma 2, e l'art. 10 del vigente regolamento comunale I.R.P.E.F. così come previsto dall'art. 1 comma 142/144 della legge 296 del 27/12/2006 Legge Finanziaria 2007, al fine di poter effettuare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F.;

RITENUTO, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente, tenuto altresì conto della particolare situazione economico-sociale esistente nel Comune, di aumentare per l'anno 2011 l'aliquota dell'opzionale comunale

all'imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,1 per cento fissandola quindi allo 0,4 per cento;

VISTO l'allegato parere , espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti ( Cons. Trivella, Temporiti e Scevola), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di avvalersi, per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti , della facoltà di aumento dell' aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura **0,1** per cento con effetto **dal 1 Gennaio 2011**, fissando pertanto la nuova aliquota **nella misura annua di 0,4 per cento**.
2. di dare atto pertanto che, con effetto dal **1 Gennaio 2011**, la nuova aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello **0,4 per cento** ;
3. di modificare conseguentemente, così come previsto dall'art. 1 legge 296 del 27/12/2006 l'art. 5, comma 2, e l'art. 10 del vigente regolamento comunale I.R.P.E.F. nel seguente modo:

<b>art. 5 comma 2 (Testo vigente)</b>	<b>Art. 5 comma 2 Testo modificato</b>
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.	2. La percentuale dell'aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata a partire dal <b>1 gennaio 2011</b> nella misura dello <b>0,4 per cento</b> . Per gli anni successivi in caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.
<b>Art.10 Efficacia (Testo Vigente)</b>	<b>Art. 10 Rinvio – Efficacia (Testo Modificato)</b>
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.	1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  2. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.  3. Si fa rinvio alle disposizioni di legge nel tempo vigenti per quanto attiene l'efficacia delle eventuali modifiche al presente regolamento disposte nel corso dell'esercizio finanziario ma entro i termini stabili per l'approvazione del relativo bilancio annuale di previsione.

4. di dare atto che a norma dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 488, le modifiche apportate citato "Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione e pertanto dal 01 gennaio 2011.
5. di allegare il presente regolamento con le modifiche apportate soprarichiamate, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. di dare atto, altresì che il presente Regolamento di cui al presente atto verrà sottoposto alla disciplina dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale.
7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) , così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002;
8. di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale .

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti ( Cons. Trivella, Temporiti e Scevola), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI OZZERO  
PROVINCIA DI MILANO**

# **REGOLAMENTO**

## **ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 29/03/2007  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 20/06/2011

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di **OZZERO**, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di **OZZERO**, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative .

**Art. 5**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge n. 296 del 27/12/2006;

2 La percentuale dell'aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata a partire **dal 1 Gennaio 2011** nella misura dello **0,4 per cento**.

Per gli anni successivi in caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3.La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito internet.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al comune di OZZERO attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.

2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs n. 306/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 5 comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

**Art. 8**  
**Esenzioni**

1.Ai sensi dell'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b) il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

**Art. 9**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del settore Finanziario.



**Art. 10**  
**Rinvio-Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
3. Si fa rinvio alle disposizioni di legge nel tempo vigenti per quanto attiene l'efficacia delle eventuali modifiche al presente regolamento disposte nel corso dell'esercizio finanziario ma entro i termini stabili per l'approvazione del relativo bilancio annuale di previsione.

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE E VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ANNO 2011 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**  
**art. 49 - D.Lgs. 267/2000**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

---

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO BARONI LUIGI

---

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

---

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.TO BARONI LUIGI

---

\*\*\*\*\*

**SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere:

favorevole

contrario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

---

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**  
**F.to CHIODINI WILLIE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. PEPE PAOLO**

---

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **04/07/2011**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. PEPE PAOLO**

---

---

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate.

Addì, 20/07/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. Pepe Paolo

---

---

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2011 al 19/07/2011.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to**

---